

## VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

### DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

L'anno duemilaventitre, il giorno 12 del mese di aprile, alle ore 20.00, presso la sede sociale sita in Morozzo, via Bongioanni n.29 si è riunita, in prima convocazione l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione Sun Chorus E.t.s.

I soci presenti chiamano a presiedere la riunione Bongiovanni Alessandro e la Sig.ra Patrizia Bisotto, quale Segretario ed estensore del presente verbale.

---

Di seguito il Presidente, dopo aver constatato e dato atto

- che l'Assemblea è stata convocata nelle forme e nei termini previsti dall'art. 13 dello Statuto dell'Associazione; nello specifico tramite affissione in bacheca sociale;
- che ai sensi dell'articolo 101, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, le modifiche dello statuto dirette a recepire le norme inderogabili previste dallo stesso Decreto possono essere adottate con le modalità e le maggioranze previste per l'Assemblea Ordinaria dei Soci; in deroga a quanto previsto dallo stesso Statuto dell'Associazione;
- che sono presenti 5 soci su un totale di 5 degli attuali associati dell'Associazione (così come risultante dal foglio presenze, che si allega al presente verbale con la lettera "a");\*
- che tutti gli intervenuti si dichiarano edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- che, pertanto, ai sensi dello Statuto sociale e dell'articolo 101, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea è regolarmente costituita e atta a deliberare sugli argomenti previsti nell'ordine del giorno indicato nell'avviso di convocazione;

invita i soci presenti a discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Modifiche statutarie per adeguamento alla normativa di cui al D. Lgs 03 luglio 2017, n. 117).

2. Varie ed eventuali

Il Presidente fa presente all'Assemblea, che a seguito della modifica apportata allo Statuto Sociale per adeguarlo alla nuova normativa del Terzo Settore ed al seguente deposito della bozza dello stesso al RUNTS, ha ricevuto PEC in cui veniva invitato a produrre ancora alcune modifiche necessarie a renderlo conforme e quindi all'ottenimento dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale Terzo settore.

\* NON SI PRESENTA PER LA REGISTRAZIONE

Nello specifico è stato richiesto che le attività e le finalità dell'Associazione venissero esplicitate in due articoli separati all'interno dello statuto e che fossero inserite le peculiarità relative all'iscrizione di minori all'associazione e alla loro partecipazione alla vita associativa.

Il Presidente dà quindi lettura del testo del nuovo Statuto associativo, soffermandosi in particolare sugli articoli oggetto di variazione, fornendo tutte le opportune informazioni in merito. Le Finalità e le attività sono diventate oggetto di singoli articoli, rispettivamente art 4 e art 5. Per quanto riguarda i minori sono state date le specifiche nel capitolo dei soci, art. 7 e 8. Rimane invariato tutto il resto

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito breve discussione, all'unanimità approva il nuovo Statuto sociale così come modificato, che si allega al presente verbale.

L'Assemblea delega il Presidente a provvedere alla registrazione del presente statuto presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate ed alla sua trasmissione al Registro Nazionale del terzo settore R.U.N.T.S.

Alle ore 21.00 non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario



Il Presidente





AGENZIA ENTRATE - Direzione Provinciale di Cuneo  
Ufficio Provinciale del Registro Nazionale del Terzo Settore

Protocollo n. **2.6 APR. 2023** al n. **516** serie **3**  
Atte Euro **ESNTS**



**IL FUNZIONARIO**  
**Donatella ALLAIS**

Il funzionario incaricato della ricezione  
**Enrica TOLDO**

## **STATUTO "SUN CHORUS ETS"**

### **SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE**

**ART. 1)** E' costituita l'Associazione denominata "SUN CHORUS" *Ente del Terzo Settore (ETS) d'ora in avanti "Associazione"*

**ART. 2)** L'Associazione ha sede legale Morozzo, Via Bongioanni n. 29 ed ha durata a tempo indeterminato.

Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

L'associazione non ha scopo di lucro, ha carattere espressamente amatoriale ed è apartitica apolitica aconfessionale

**ART. 3)** L'Associazione non ha fini di lucro.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

### **L'ASSOCIAZIONE SVOLGE ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE PER IL PERSEGUIMENTO, SENZA SCOPO DI LUCRO, DI FINALITA' CIVICHE, SOLIDARISTICHE E DI UTILITA' SOCIALE**

**ART. 4)** Finalità. L'associazione ha come scopo il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale aventi ad oggetto:

L'associazione ha come scopo principale lo svolgimento di attività a favore di associati e di terzi, senza fini di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'associazione promuove e diffonde la cultura musicale, favorisce la pratica del canto corale in tutte le sue forme, attraverso attività di studio, preparazione e prove per eseguire programmi di musica sacra,

profana, etc, al fine di costituire un gruppo corale polifonico; l'associazione individua, sollecita, promuove e realizza iniziative volte al miglioramento tecnico-musicale della coralità amatoriale, favorisce e promuove incontri corali ad ogni livello e sviluppa forme di collaborazione, di coproduzione e di coordinamento fra le diverse realtà che operano nel settore musicale. L'associazione, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, con altre associazioni e con istituzioni musicali, culturali e scolastiche, organizza concorsi, rassegne guidate, manifestazioni e concerti, produce, divulga e promuove testi, rappresentazioni musicali e culturali, organizza seminari, conferenze, incontri, laboratori musicali, teatrali e di arte. L'associazione promuove altresì lo svolgimento di iniziative e attività culturali, musicali, teatrali atte a consentire una più elevata qualità della vita, promuove attività di aggregazione sociale, sviluppa rapporti e collaborazioni con organizzazioni corali regionali, nazionali e internazionali. L'associazione produce materiale discografico, nonché pubblicazioni e articoli inerenti la propria attività istituzionale e promuove, nel rispetto della normativa vigente, dell'atto costitutivo e dello statuto, ogni altra attività tesa a favorire il raggiungimento delle finalità istituzionali e a diffondere e far conoscere la propria attività. L'associazione non ha scopo di lucro: ogni forma di attività associativa si intende svolta rigorosamente in forma amatoriale e non professionale. L'associazione assume la forma di "Associazione non riconosciuta" ai fini del Codice Civile, e di quella di "Ente non commerciale" ai fini fiscali, anche se potrà svolgere in via accessoria e marginale attività commerciale per coprire, per quanto possibile, le spese necessarie al conseguimento degli scopi associativi. Non è consentita in alcun modo la remunerazione degli associati per le loro prestazioni in ambito associativo, così come la distribuzione e l'assegnazione di utili. Eventuali utili conseguiti dall'Associazione potranno tuttavia costituire rimborso parziale delle spese sostenute per svolgere l'attività associativa, purché comprovate a piè di lista e autorizzate, per ammortamento impianti, ovvero, una volta coperte le spese, andare ad accrescere il patrimonio associativo.

**ART. 5) Attività.** L'associazione persegue le finalità di cui all'art. 4, svolgendo le attività indicate alle lettere d) ed i) dell'art. 5 del D lgs. N.117/2017, rispettivamente:

le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa e l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale.

L'associazione si prefigge mediante l'aggregazione di soggetti appassionati di musica e canto, di svolgere un'attività culturale con finalità educativa, riguardante la conoscenza dei vari tipi di musica e canto originati da varie culture, il rispetto e l'ascolto dell'altro attraverso la modalità di canto corale; organizzare e gestire attività di canto corale, come momento ricreativo, di aggregazione sociale, di inclusione. Sviluppare l'interesse al canto corale al fine di accrescere il numero dei partecipanti al coro e di creare dei momenti culturali e ricreativi sia durante le prove tra i coristi che rispetto agli ascoltatori, durante le attività proposte.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, secondo criteri e limiti definiti dell'apposito decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

## **SOCI**

**ART. 6)** L'associazione può avvalersi di attività di volontariato e/o di lavoro retribuito da parte di soci e terzi nei limiti e nelle forme previste dal D.Lg. n. 117/2017 ed in genere da quanto stabilito dalla legge in tema di associazioni

**ART. 7)** Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, compresi i minori, con il consenso dei genitori, le associazioni ed enti del terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di legge), che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. Condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b. Accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

**ART. 8)** Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo *status* di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti, compresi i soci minorenni che partecipano alla vita associativa con l'assistenza di chi ne esercita la patria potestà, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Tutti i soci hanno diritto a:

Partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;

Candidarsi per ricoprire le cariche associative (tranne i minorenni)

Partecipare alle assemblee con diritto di voto.

Tutti i soci hanno i seguenti obblighi:

Osservare lo Statuto nonché l'eventuale regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;

Collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;

Svolgere la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro;

Astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'associazione;

Pagare la quota associativa con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo

**ART. 9)** Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza;
- b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.

**ART. 10)** I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

**ART. 11)** Lo status di socio si perde per recesso, dimissioni, morosità o esclusione. I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b. quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali. La morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che risultino inadempienti al versamento della quota associativa o d'ingresso; quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da ledere l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

### **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

**ART. 12)** Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e

per conto dell'associazione, autorizzate dal Consiglio Direttivo e documentate.

**ART. 13)** L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto ad intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- a. Discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b. Eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione;
- c. Approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- d. Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- e. Deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- f. Deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
- g. Deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata dal Presidente dell'Associazione con modalità tali da garantire la conoscenza personale e diretta da parte dei soci. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, apposto nella sede sociale, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima della data prevista per la riunione. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.

**ART. 14)** L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente

iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

**ART. 15)** Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.

L'assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i  $\frac{3}{4}$  (trequarti) degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 30.

**ART. 16)** Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile.

**ART. 17)** Il Consiglio Direttivo è composto da un numero 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea dei soci e resta in carica per cinque esercizi e i suoi membri sono rieleggibili. Possono farne parte esclusivamente gli

associati maggiorenni in regola col pagamento della quota associativa.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene nominato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina. In caso di indisponibilità dell'ultimo ( o degli ultimi) non eletti, si deve ricorrere a nuove elezioni.

Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il VicePresidente, il Segretario e il Tesoriere.

**ART. 18)** Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei propri componenti ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

1. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

**ART. 19)** Il Consiglio Direttivo:

- a. Redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- b. Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. Redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. Stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e. Nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- f. Delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- g. Determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- h. Predisporre gli eventuali regolamenti interni
- i. Svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

**ART.20)** La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi

ordinari un preavviso di almeno cinque giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente. Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve debitamente firmare unitamente al Presidente.

**ART. 21)** Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente ed in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, al Consigliere più anziano.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

**ART. 22)** Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità ed alla conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

**ART. 23)** Il Tesoriere sovrintende alla gestione economica e finanziaria dell'Associazione in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo. Gestisce i rapporti bancari e postali.

**ART. 24)** Il direttore artistico è nominato dal Consiglio Direttivo e resta in carica 5 (cinque) anni. Egli è competente esclusivo riguardo la direzione artistica e musicale dell'Associazione. In particolare, il Direttore

Artistico: fissa la frequenza e la durata delle prove del coro, sceglie il repertorio che il Coro studierà, seleziona i soggetti da ammettere in qualità di coristi, provvede all'insegnamento ai componenti del Coro e alla concertazione dei brani musicali del coro; promuove ogni attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione, propone i concerti, le collaborazioni con altre organizzazioni e le attività culturali da svolgere.

### **PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE**

**ART. 25)** Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. Dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b. Eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- c. Eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a. Dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b. Dai contributi dei privati;
- c. Dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. Dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e. Dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- f. Da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g. Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h. Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i. Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;
- j. Proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di

celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore.

k. Dal fondo di dotazione iniziale che ammonta ad euro 400,00 (quattrocento)

**Art. 26)** Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

### **SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO**

**ART. 27)** Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro dei soci all'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

**ART. 28)** Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentun marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il trenta aprile di ciascun anno.

Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

**ART. 29)** Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

### **SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

**ART. 30)** Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli associati.

**ART. 31)** In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altri enti del Terzo settore, altre associazioni operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, acquisito, se obbligatorio per legge, il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

**ART. 32)** Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

#### **I SOCI FONDATORI**

*Alexandre Bignardi*  
*francesca*  
*A.R.*  
*Lucia Olimpia Rossi*  
*PGS. w B. 26*

AGENZIA ENTRATE - Direzione Provinciale di Cuneo  
Territoriale di Cuneo  
26 APR. 2023  
al n. 516 Serie 3  
EURO EJCATC



*ALLAIS*  
IL FUNZIONARIO  
Donatella ALLAIS

Ente di riferimento: Agenzia Entrate  
Linka TOLEO